

Legge federale su la concessione delle distillerie domestiche

del 23 giugno 1944

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 32^{bis} della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 13 dicembre 1943,

decreta:

Art. 1

Obbligo della
concessione

A contare dal 6 aprile 1945 i titolari di distillerie domestiche ancora esistenti e riconosciute devono, per poter continuare a esercitarle, essere in possesso di una concessione.

Art. 2

Rilascio della
concessione

La concessione è data dalla Regia federale degli alcool, d'ufficio e senza spesa. È rilasciato un atto di concessione.

Art. 3

Durata della
concessione.
Rinnovamento

La concessione è data per dieci anni al massimo. Essa sarà rinnovata a richiesta, e alle condizioni stabilite pel rilascio.

Art. 4

Trasferimento
della concessione

La concessione è personale. Essa non può essere trasferita che coll'autorizzazione della Regia federale degli alcool. L'autorizzazione deve essere data se l'apparecchio per distillare è trasferito con l'azienda in cui si trova e se il nuovo titolare adempie le condizioni richieste pel rilascio di una concessione.

Art. 5

Rifiuto della
concessione

¹ La concessione deve essere rifiutata se il detentore dell'apparecchio per distillare non adempie le condizioni poste all'esercente di una distilleria domestica dalla legislazione sull'alcool.

² La concessione può inoltre essere rifiutata:

- a. se l'esercente della distilleria domestica è stato punito per grave contravvenzione alla legge federale del 21 giugno 1932² sull'alcool o per recidiva nella contravvenzione:
- b. se il distillatore abusa di bevande alcoliche, oppure se la continuazione della distilleria costituisce un serio pericolo per lui o per la sua famiglia.

Art. 6

Revoca della concessione. Confisca dell'apparecchio per distillare

¹ La concessione può essere revocata per i motivi indicati nell'articolo 5.

² Nei casi di abuso di bevande alcoliche, la revoca della concessione può essere pronunciata anche a titolo provvisorio.

³ Nei casi di contravvenzione grave, la Regia confisca l'apparecchio per distillare. Alla confisca è congiunta la perdita definitiva della concessione.

Art. 7

Condizione giuridica degli esercenti di distillerie domestiche

Salvo disposizione contraria della presente legge, per gli esercenti di distillerie domestiche valgono le disposizioni della legislazione sull'alcool.

Art. 8

Vigilanza a. Distillerie domestiche

¹ Le distillerie domestiche sono poste sotto la vigilanza della Regia federale degli alcool e dei suoi agenti. Questi devono aver accesso alla distilleria e ai locali dove sono depositate materie prime o bevande distillate.

² Gli esercenti di distillerie domestiche sono tenuti a provvedersi di una tessera di distillazione presso l'ufficio di vigilanza competente; in essa dovranno man mano iscrivere tutte le indicazioni che sono richieste relativamente alle scorte, alla produzione e all'utilizzazione dell'acquavite. Essi devono, a richiesta, esibire o consegnare la tessera agli agenti incaricati della vigilanza, e fornir loro tutte le informazioni necessarie.

³ La Regia è autorizzata a sottoporre alle misure di controllo, previste per le distillerie professionali, gli esercenti di distillerie domestiche che hanno apparecchi per distillare di rendimento particolarmente elevato o che producono grandi quantitativi di acquavite.

⁴ Essa può sottoporre alle stesse misure gli esercenti di distillerie domestiche ai quali il Consiglio federale limita, in virtù dell'articolo 16 della legge federale del 21 giugno 1932³ sull'alcool, il diritto all'esenzione dall'imposta.

Art. 9

b. Committenti L'articolo 8 si applica per analogia ai committenti parificati agli esercenti di distillerie domestiche.

Art. 10

Revoca
del diritto di far
distillare

La Regia può revocare il diritto di far distillare all'esercente di una distilleria domestica o al committente ad esso parificato, in caso di contravvenzione grave alla legge federale del 21 giugno 1932⁴ sull'alcool o di recidiva nella contravvenzione, oppure nel caso di abuso di bevande alcoliche.

Art. 11⁵

Art. 12

Entrate
in vigore.
Modificazione
della legge
sull'alcool.
Esecuzione

¹ La presente legge entra in vigore il 6 aprile 1945.

² Le disposizioni seguenti della legge federale del 21 giugno 1932⁶ sull'alcool sono modificate come segue:

...⁷

³ L'articolo 14 capoverso 3 e l'articolo 15 capoversi 3 e 4 della legge indicata sopra sono abrogati.

⁴ Il Consiglio federale è incaricato di eseguire la presente legge.

³ RS 680

⁴ RS 680

⁵ Abrogato dal n. II cpv. 1 n. 9 della LF del 20 dic. 1968 che modifica quella sull'OG (RS 173.110 in fine, disp. fin. mod. 20 dic. 1968).

⁶ RS 680

⁷ Testo degli art. 3 cpv. 3 e 5, 4 marg. e 55 cpv. 2 per. 2, inserito nella L menzionata, salvo quello dell'art. 55 che, attualmente, è abrogato.

